

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori SANTALCO ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (<i>Approvata</i>)	dalla II Commissione permanente del Senato) (2549) 3
	VIOLANTE LUCIANO, <i>Presidente</i> 3, 4
	CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 4
	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i> 3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,20.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santalco, Riggio, Fimognari, Della Porta, Saporito, Colombo Vittorino (V.), D'Agostini, Degola, Giust, Genovese, Triglia, Toros, Vitalone, Tanga, Melandri, Miroglio, Pinto Michele, Mezzapesa e Vettori: « Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1985.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 27 febbraio 1985, ha espresso parere favorevole senza osservazioni sulla proposta di legge in esame. Non è, invece, ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, pertanto, la Commissione dovrà oggi limitarsi unicamente alla discussione sulle linee generali del provvedimento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La proposta di legge che ci perviene

dal Senato, a mio avviso, va emendata, in quanto non raggiunge gli obiettivi che i suoi presentatori si erano prefissi.

Infatti, in base al testo dell'articolo 1, così come risulta approvato, gli autorizzati verrebbero liquidati non più con il trattamento di quiescenza già loro spettante per legge, bensì con una modestissima somma corrisposta una sola volta, e ciò perché gli autorizzati, interessati alla proposta di legge, non hanno ancora raggiunto il limite di età pensionabile — hanno tutti tra i 52 ed i 55 anni — che è notoriamente di 65 anni.

In effetti, si tratta soltanto di sei casi di persone che, avendo i requisiti per poter accedere al notariato, hanno per un certo tempo espletato tali funzioni. Le sedi interessate sono le isole di Vulcano, Salina, Filicudi, nonché Antillo e Fondachelli Fantina.

Passando, poi, all'articolo 3, da un attento esame del secondo comma si evince che le sedi disagiate in atto occupate da tale categoria, una volta approvata la nuova tabella — il che avverrà per legge entro il 4 gennaio 1986 — o saranno erette a sedi notarili (cosa improbabile), oppure saranno aggregate a sedi notarili già esistenti in uno dei comuni più vicini alla sede disagiata stessa. Conseguentemente, nella prima ipotesi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, le sedi così istituite andrebbero messe a pubblico concorso per esami, concorso al quale, però, gli autorizzati non potranno partecipare per raggiunti limiti d'età. Nella seconda ipotesi — la più probabile — le sedi disagiate in atto occupate dagli autorizzati verrebbero automaticamente assorbite dai notai titolari delle sedi aggreganti, con la conseguenza che le autorizzazioni in atto esistenti verrebbero a ces-

sare sia per effetto di tale aggregazione sia per l'abrogazione, prevista dal primo comma dell'articolo 3, dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Sarebbe, pertanto, opportuno, nell'interesse della categoria, modificare il testo degli articoli 1 e 3 della proposta di legge. In particolare, la modifica dell'articolo 3 da un lato assicurerebbe la tranquilla continuità della attività notarile agli autorizzati, dall'altro — equiparando la sede disagiata a « sede notarile soppressa » — non aumenterebbe il numero delle sedi in atto esistenti, in quanto, una volta raggiunta l'età pensionabile da parte degli autorizzati, tali « sedi sopresse » cesserebbero di esistere per il venir meno del titolare così nominato. Per l'articolo 1, preannuncio che chiederò la soppressione dell'ultimo comma, mentre l'articolo 2 non verrebbe modificato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ANTONIO CARPINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dall'onorevole Nicotra, vorrei raccomandare una rapida approvazione della proposta di legge in esame che riguarda solo pochi casi la cui soluzione dovrebbe essere adottata con una certa urgenza.

In merito alle obiezioni sollevate da taluno, obiezioni riguardanti il fatto che il problema oggetto della proposta di legge andrebbe inquadrato nell'ambito del riordino della Cassa nazionale del notariato, la cui riforma è in corso di definizione, vorrei osservare che i casi in oggetto non troverebbero in quella sede immediata soluzione, in quanto la riforma

non potrebbe certamente essere varata per il prossimo mese di gennaio. Un'altra obiezione che è stata sollevata, e che riguarda più da vicino le competenze della V Commissione bilancio, concerne la possibilità che la Cassa nazionale del notariato possa far fronte alle incombenze che le deriverebbero dall'approvazione di questo provvedimento. In effetti, l'ammontare della spesa — su questo tema l'osservazione è venuta in particolare dall'onorevole Bassanini — è di non rilevante entità per l'esiguo numero dei beneficiari ed è di difficile determinazione per le posizioni differenziate degli stessi.

In ogni caso, l'onere trova certamente capienza nella disponibilità delle risorse finanziarie della Cassa nazionale del notariato, risorse che, com'è noto, sono rilevanti. Per altro, il provvedimento riveste carattere particolare poiché rappresenta un adeguamento ad un dettato della Corte costituzionale che, quindi, ha carattere di obbligatorietà e che potrebbe eliminare il contenzioso in atto.

Per queste motivazioni il Governo esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato al momento in cui sarà acquisito il prescritto parere da parte della V Commissione bilancio.

La seduta termina alle 11,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO